



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 126/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37878** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX** il **XX** Cod. Fisc. **XX**, e ivi residente alla via **XX**, rappresentato
e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri, unitamente al quale è elettivamente
domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 (Studio Avv. Teresa
Sacco);

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari
alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 28 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Falconieri per il ricorrente e l'avv. Leone
per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, **XX**, come sopra generalizzato,
già luogotenente dell'Aeronautica Militare in congedo, riferisce:

	- di aver presentato in data 22.02.2007 istanza per vedersi riconoscere la	
	dependenza da causa di servizio in relazione alle infermità di “ <i>spondiloartrosi</i>	
	<i>cervicale e lombare con discoartrosi tra L4 -L5 – S1</i> ”;	
	- che con verbale n. XX del XX la C.M.O. di Taranto ha giudicato	
	l’infermità in parola ascrivibile alla Tabella B del D.P.R. 834 del 30.12.1981;	
	- che il Comitato di Verifica per le cause di servizio con parere n. XX	
	reso nell’adunanza n. XX del XX ha deliberato che l’infermità	
	“ <i>spondiloartrosi cervicale e lombare con discoartrosi tra L4 -L5 – S1 può</i>	
	<i>riconoscersi dipendente da fatti di servizio</i> ”;	
	- che con decreto n. XX del XX il Ministero della Difesa ha decretato	
	che “... <i>l’infermità spondiloartrosi cervicale e lombare con discoartrosi tra</i>	
	<i>L4 – L5 -S1 sofferta dal Primo Maresciallo XX è riconosciuta Si dipendente</i>	
	<i>da causa di servizio</i> ”	
	- che con verbale modello BL/B n XX del XX la C.M.O di Taranto ha	
	ascritto, ai fini di pensione privilegiata, la patologia alla Tabella B con	
	un’indennità una tantum;	
	- che con modello S.M. 5007, l’I.N.P.S. ha trasmesso l’atto n. XX con il	
	quale è stata conferita la pensione Ordinaria diretta di inabilità, liquidata con	
	il sistema retributivo a decorrere dal 11/12/2013;	
	- di aver presentato in data 24.03.2016 all’I.N.P.S. di Lecce domanda di	
	pensione di inabilità di privilegio inerente alle infermità di “ <i>spondiloartrosi</i>	
	<i>cervicale e lombare con discoartrosi tra L4 -L5 -S1</i> ”, cui ha fatto seguito,	
	stante l’inerzia, la diffida del 28.2.2025.	
	Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittima con il supporto di consulenza	
	di parte l’iscrizione alla Tab. B dell’infermità denunciata, ha chiesto, anche	

	previa CTU, il riconoscimento del diritto alla P.P.O. di VII ctg Tab. A con	
	decorrenza dalla presentazione della domanda.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., contestando la pretesa ed eccependo in via	
	subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.	
	Con ordinanza n.84/2025, è stato conferito incarico al C.M.L. presso il	
	Ministero della Difesa per la redazione di un parere medico legale sul seguente	
	quesito: <i>la corretta ascrizione a Tabella, alla data dell'accertamento di cui al</i>	
	<i>Verbale della C.M.O. Mod. BL/B-N° XX datato XX, dell'infermità"</i>	
	<i>spondiloartrosi cervicale e lombare con discoartrosi tra L4 -L5 – S1"</i> .	
	L'organo peritale ha depositato la richiesta relazione concludendo nel senso	
	che "... <i>alla data dell'accertamento di cui al Verbale della C.M.O. Mod.</i>	
	<i>BL/B-N° XX datato XX l'infermità "Spondiloartrosi cervicale e lombare con</i>	
	<i>discoartrosi tra L4 - L5 - S1" fosse valutabile, ai fini della P.P.O. alla</i>	
	<i>Categoria 8^ Tabella A a vita ex DPR 915/78 e smi"</i> .	
	All'udienza del 28 maggio 2026, il difensore del ricorrente ha concluso	
	chiedendo, alla luce della C.T.U., il riconoscimento della P.P.O. di VIII ctg.	
	dalla data del congedo, mentre il legale dell'I.N.P.S. si è riportato agli scritti	
	difensivi chiedendo la compensazione delle spese.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda	
	volta al riconoscimento della P.P.O. previa corretta ascrizione della patologia	
	denunciata <i>spondiloartrosi cervicale e lombare con discoartrosi tra L4 -L5.</i>	
	In particolare, il ricorrente, titolare di pensione ordinaria di inabilità, contesta	
	3	

	il giudizio espresso dalla C.M.O. di Taranto, come da verbali Mod. BL/B n.	
	XX del XX e n. XX del XX, la quale aveva ascritto l’infermità in parola alla	
	Tabella B del D.P.R. 834 del 30.12.1981, anziché, come sostenuto dal C.T.P.	
	di parte, alla VII ctg. della Tabella A.;	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene che non vi siano motivi per discostarsi	
	dalle conclusioni rassegnate dal Collegio Medico Legale presso il Ministero	
	della Difesa, la cui relazione appare esaustiva, ben motivata e coerente con il	
	quadro documentale.	
	In particolare, l’Organo peritale, nel precisare che, alla data del verbale della	
	C.M.O. del 14 dicembre 2015, “... <i>l’infermità “spondiloartrosi cervicale e</i>	
	<i>lombare con discoartrosi tra L4 - L5 - S1” risulta già riconosciuta come</i>	
	<i>ascrivibile alla Tabella B.</i> ” (in particolare sulla base del verbale n. XX del XX),	
	ha ritenuto di esprimere il giudizio medico legale “... <i>su elementi di</i>	
	<i>verosimiglianza e di probabilità logica basati su una criteriologia “ex tunc”</i> ”.	
	Trattasi a parere di questo Giudice di un approccio metodologico del tutto	
	condivisibile tenuto conto del quadro documentale in atti.	
	A tal fine, il C.M.L. ha preso in esame gli esami diagnostici effettuati dal	
	ricorrente nel 2024, e in particolare RMN del rachide cervicale e lombo-	
	sacrale ed Elettromiografia, rispetto ai quali ha ritenuto di ascrivere, a tale	
	data, la patologia disco-artrosica alla VII ctg della Tabella A, ciò in ragione	
	“... <i>delle voci tabellari 1 sub 17 1^ Ctg Tab. A (“l’immobilità completa</i>	
	<i>permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e</i>	
	<i>permanente del rachide con notevole incurvamento”), e sub18 6^ Ctg (“le</i>	
	<i>nevriti ed i loro esiti permanenti”), in applicazione di un criterio analogico</i>	
	<i>proporzionale diretto... ”.</i>	
	4	

	Al riguardo, questo Giudice ritiene non vi siano motivi per discostarsi dal	
	giudizio tecnico formulato dall'organo peritale che appare adeguatamente	
	motivato alla luce delle voci tabellari vigenti.	
	Ciò posto, il C.M.L., ai fini dell'espressione del parere richiesto, ha precisato	
	che "... alla data del 04/12/2009 la menomazione per l'infermità in esame era	
	quantificabile nella Tab. B, tenuto conto che l'evoluzione in peius delle	
	infermità artrosica mediamente segue un andamento lineare è verosimile che,	
	alla data del XX , epoca di compilazione del Verbale della C. Mod. BL/B-N°	
	XX la menomazione fosse ascrivibile alla 8^ Ctg, Tab. A a vita.".	
	Trattasi di un giudizio del tutto condivisibile essendo sorretto da solide	
	argomentazioni di ordine logico, tenuto conto dell'evidenziato andamento	
	lineare della patologia in esame.	
	Va infine rilevato che l'Ente previdenziale, cui la relazione preliminare risulta	
	ritualmente trasmessa, non ha presentato alcuna osservazione.	
	In definitiva, il ricorso va accolto solo parzialmente, dovendo ritenersi il	
	riconoscimento dell'iscrizione dell'infermità a categoria inferiore, la VIII,	
	rispetto a quella richiesta, la VII, compresa nel <i>petitum</i> originario.	
	Va dunque riconosciuto il diritto del XX alla P.P.O. corrispondente alla VIII	
	ctg Tabella A.	
	Quanto alla decorrenza del diritto, viene in rilievo la disposizione di cui	
	all'art.191, comma III, del T.U. 1092/1973, in quanto il ricorrente ha	
	presentato la domanda all'I.N.P.S. in data 24 marzo 2016, ovvero oltre il	
	biennio dal congedo avvenuto in data 11 dicembre 2013.	
	Il trattamento privilegiato va dunque riconosciuto a decorrere dal mese di	
	aprile 2016, ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda.	
	5	

	Quanto agli arretrati, va accolta l'eccezione di prescrizione presentata	
	dall'I.N.P.S. con riferimento ai ratei ultra-quinquennali.	
	Infatti, dopo la presentazione dell'istanza all'Ente previdenziale, il ricorrente	
	ha interrotto il termine prescrizionale per la prima volta con la notifica via pec	
	della diffida, che risulta consegnata al destinatario in data 18 gennaio 2025,	
	con conseguente prescrizione dei ratei pensionistici anteriori al 18 gennaio	
	2020.	
	Gli arretrati andranno maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei,	
	degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale secondo	
	il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite	
	di questa Corte n. 10/2002, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per	
	anno secondo gli indici ISTAT.	
	La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso a	
	perizia medico legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37878 , lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 28 maggio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 03.06.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	6	

